



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA- Via Napoli,27- Tel 06/47824327- Fax 06/47886945

<http://www.segretarientilocali.it> e-mail: unscp@live.it

Lì 27.07.2015

**Ai Comuni
Loro Sedi**

**Ai Segretari Comunali
Loro Sedi**

**Agli Uffici territoriali del Governo
Preposti alla gestione degli Albi Regionali
Loro Sedi**

E p.c.

**Al Ministero dell'Interno
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
Piazza Cavour 25, 00193 – ROMA**

**Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Piazza del Viminale 1, 00184 – ROMA**

**All'Anci
Via Dei Prefetti 46, 00186 - ROMA**

Convenzioni di Segreteria –Trattamento economico dei Segretari iscritti in Fascia B – Diritti di Segreteria – Richiamo alla corretta applicazione degli istituti vigenti.

L'Unione esprime la propria più ferma contrarietà alle recenti Circolari emesse dagli Uffici del Ministero dell'Interno preposti alla gestione dell'Albo in materia di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate e relativo trattamento economico, nonché in materia di applicazione dello stipendio tabellare dirigenziale ai Segretari iscritti in fascia B.

Con riferimento alle Convenzioni, l'Unione:

- ribadisce che l'unico criterio ordinamentale valido per la classificazione delle sedi di segreteria convenzionate è la somma complessiva degli abitanti di tutti i Comuni aderenti, a nulla rilevando la popolazione delle singole sedi o quale sia il comune capo convenzione;

- ribadisce che esclusivamente sulla base di tale suddetto criterio va commisurata la retribuzione spettante al segretario titolare della sede, e che tanto è con chiarezza previsto anche dal vigente CCNL;
- annuncia che si stanno avviando i contenziosi innanzi al Giudice del lavoro;
- invita nuovamente tutti gli enti interessati (Comuni, Uffici Territoriali del Governo preposti alla gestione degli Albi Regionali, e Ministero dell'Interno – Ufficio per la gestione dell'Albo Nazionale) ad attenersi alla disciplina ordinamentale e contrattuale corretta, e a classificare pertanto le sedi convenzionate secondo il criterio della somma degli abitanti dei comuni aderenti;
- invita tutti i Segretari interessati alla vicenda a NON PRESTARE ACQUIESCENZA ALCUNA ad eventuali atti assunti dagli uffici territoriali dell'Albo in applicazione della predetta circolare, e a contattare l'Unione Regionale di riferimento per avviare altrettante azioni innanzi al giudice competente al fine di assicurare che la classificazione delle convenzioni continui ad essere collegata unicamente alla somma degli abitanti dei comuni aderenti;
- allega a tal fine uno schema di atto che i Segretari interessati possono produrre agli enti.

Con riferimento al trattamento economico spettante ai Segretari neo iscritti in fascia B, l'Unione:

- ribadisce che a tenore del CCNL, univocamente e senza alcuna incertezza interpretativa, al Segretario iscritto in fascia professionale B spetta lo stipendio tabellare nella misura piena, a nulla rilevando che si sia chiamati in un ente di classe III o si resti in servizio nella sede di classe IV[^];
- ribadisce che tale interpretazione non solo è TOTALMENTE conforme al dato letterale ed esplicito del CCNL, ma è anche l'unica in linea con la natura delle diverse voci di cui si compone il trattamento economico del pubblico impiego, trattamento che è universalmente distinto nella componente collegata alla qualifica posseduta, quale è appunto lo stipendio tabellare, e componente collegata alla rilevanza dell'incarico ricoperto, ovvero la retribuzione di posizione;
- invariabilmente anche per i Segretari lo stipendio è collegato alla qualifica, non all'incarico, ed il superamento del Corso, comportando l'iscrizione alla fascia B, comporta l'acquisizione della qualifica, che diviene pienamente dirigenziale anche ai fini della mobilità, mentre ad essere collegata alla rilevanza dell'incarico, alla sua complessità, che per i Segretari è esemplificata dalla dimensione dell'ente, è la retribuzione di posizione, questa sì correttamente agganciata all'effettiva nomina in enti di classe superiore;
- invita nuovamente tutti gli enti interessati (Comuni, Uffici Territoriali del Governo preposti alla gestione degli Albi Regionali, e Ministero dell'Interno – Ufficio per la gestione dell'Albo Nazionale) ad attenersi alla disciplina contrattuale corretta, e a riconoscere pertanto a tutti i Segretari iscritti nella fascia professionale B lo stipendio tabellare dirigenziale nella misura piena a prescindere dalla classificazione della sede ricoperta, a decorrere dal provvedimento di iscrizione del Segretario alla predetta fascia;
- invita anche in tal caso i Segretari a NON PRESTARE ACQUIESCENZA ALCUNA ad eventuali atti assunti dagli uffici territoriali dell'Albo o dai propri enti di titolarità in senso contrario, e a contattare l'Unione Regionale di riferimento per avviare altrettante azioni innanzi al giudice competente;
- allega a tal fine uno schema di atto che i Segretari interessati possono produrre agli enti.

Con riferimento alla spettanza dei diritti di segreteria secondo la nuova disciplina di cui all'art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014, l'Unione, nell'esprimere sincero sconcerto per il parere dato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ne contesta nel modo più fermo e deciso le conclusioni.

L'autorevolezza di tale Organo ed il rispetto che i Segretari hanno per esso non sono in discussione, e tuttavia tale autorevolezza e tale rispetto non ci esimono dal tutelare in ogni sede i diritti dei Segretari, qualora gli enti decidessero di conformarsi ad un parere che, interpretando in modo errato la vigente normativa, pregiudica ingiustificatamente il trattamento economico riconosciuto dalla legge e dal CCNL ai Segretari Comunali.

Preliminarmente si rammenta l'attuale norma, definita dal Decreto Legge innanzi citato, che testualmente dispone: *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (...) è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*.

La norma va letta e conseguentemente applicata alla luce dello specifico ordinamento dei Segretari, il quale prevede che:

- i Segretari sono divisi in fasce professionali: Fascia C, Fascia B e Fascia A;
- Ai Segretari iscritti in Fascia C il CCNL non attribuisce pienamente il possesso della qualifica dirigenziale, tanto che il relativo stipendio tabellare è infatti fissato nella misura dell'80% di quello previsto per le altre fasce professionali, ed in caso di mobilità presso altre Amministrazioni essi non sono inquadrati come dirigenti ma come funzionari;
- Ai Segretari iscritti in Fascia B o in Fascia A il CCNL attribuisce pienamente il possesso della qualifica dirigenziale, attribuisce lo stipendio tabellare nella misura piena, ed in caso di mobilità presso altre Amministrazione essi sono inquadrati come dirigenti.

Inoltre si rammenta che i Segretari non sono dipendenti dei Comuni ma del Ministero dell'Interno, notazione questa che rileva ai fini della comprensione del periodo della norma *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”*, che quindi va intesa nel senso di *“negli enti nei quali non vi siano dirigenti, senza considerare a tal fine la figura del Segretario”*.

Sulla base di tali premesse, la norma va letta come segue: *una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 è attribuita, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, al segretario comunale rogante negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale*.

La norma quindi individua la presenza o meno dei dirigenti nell'ente come regola generale per riconoscere o meno il diritto retributivo, e a tale regola generale prevede una eccezione per i Segretari non in possesso della qualifica dirigenziale, ai quali il diritto è attribuito *“comunque”*, cioè appunto a prescindere dalla regola valevole per tutti gli altri.

L'Unione ribadisce quindi che i diritti di segreteria spettano:

- AI SEGRETARI IN POSSESSO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE, (CIOE' DI FASCIA A O B), SOLO QUANDO OPERANO IN ENTI PRIVI DI ALTRE FIGURE DIRIGENZIALI;
- AI SEGRETARI NON IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE (CIOE' DI FASCIA C) SEMPRE, e quindi anche quando lavorino in enti che abbiano dipendenti inquadrati nella dirigenza.

La scelta del legislatore, espressa in modo inequivocabile dalla lettera della norma, nasce dalla considerazione che:

- negli enti dove è presente la dirigenza l'applicazione del cd. galleggiamento porta la retribuzione di posizione in godimento al Segretario di fascia A o B a livelli più alti (quelli degli altri dirigenti), tali quindi da giustificare l'applicazione del principio di onnicomprensività anche alla specifica prestazione aggiuntiva della funzione rogante;
- negli enti dove la dirigenza non è presente, invece, l'importo della retribuzione di posizione assegnata dal CCNL ai Segretari di fascia A o B essendo in assenza di galleggiamento estremamente contenuto non giustifica l'applicazione del principio di onnicomprensività ad una prestazione aggiuntiva quel è la funzione rogante;
- per i Segretari di fascia C i diritti invece sono dovuti a prescindere dalla presenza o meno di dirigenti, proprio perché, non essendo essi pienamente in possesso della qualifica dirigenziale, ed avendo anche un trattamento di stipendio tabellare parziale (l'80% del tabellare dirigenziale pieno) l'applicazione dell'istituto della onnicomprensività sarebbe sempre incoerente con il modesto livello della retribuzione tabellare in godimento e con la mancanza della piena qualifica dirigenziale.

Vale la pena di rammentare che l'ipotesi di un segretario di fascia C in un ente con dirigenti non è meramente scolastica, perché nell'ordinamento attuale non è vietato ad un ente di piccole dimensioni di dotarsi di un dirigente, ed anzi tale circostanza si è verificata in più di qualche caso. E' per tale motivo che il legislatore ha usato la formula *"e comunque a tutti i segretari che non hanno qualifica dirigenziale"*, proprio cioè a sottolineare che solo per essi non rileva, in ordine al diritto o meno a percepire i diritti di segreteria, la circostanza dell'operare in enti privi di altri dirigenti, circostanza che è invece condizione per il diritto alla retribuzione per tutti gli altri Segretari.

Ciò posto, l'Unione:

- avvisa tutti i Comuni, e tutti i Segretari, che la mancata corretta applicazione dell'istituto determinerà l'avvio di ricorsi innanzi al Giudice del Lavoro, anche col diretto patrocinio di questa Organizzazione Sindacale;
- invita pertanto tutti gli enti ad applicare l'istituto in modo corretto, tenendo conto che il pur autorevole parere della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti non è di per sé motivo sufficiente per una applicazione errata di una norma dell'ordinamento, quando come nel caso di specie dalla sua lettura vi siano motivi chiari e ragionevoli per discostarsi dal parere medesimo;
- in subordine, invita gli enti a mantenere a bilancio gli stanziamenti sospendendo la mera erogazione, al fine di evitare di ritrovarsi, in seguito al riconoscimento del diritto retributivo da parte del Giudice del Lavoro, con debiti fuori bilancio da riconoscere;
- invita i Segretari a NON PRESTARE ACQUIESCENZA ALCUNA al mancato riconoscimento dei diritti di segreteria, naturalmente con riferimento alle ipotesi innanzi citate;
- allega a tal fine uno schema di atto che i Segretari interessati possono produrre agli enti.

Si rammenta infine, ancora una volta, che il parere della Sezione Autonomie non ha valenza normativa, non può cioè modificare la norma, e se esso non è conforme alla norma stessa gli enti non solo possono ma devono discostarsene, evitando i conseguenti contenziosi. L'obbligo di uniformarsi a detto parere vale, infatti, solo per le sezioni regionali delle Corti dei Conti, e non per gli enti destinatari della norma. Prova ne è che la stessa Corte dei Conti, sezione Campania, nei pareri n. 184/2015 e n. 201/2015, successivi al parere della Sezione Autonomie, ha significativamente evidenziato che: *"Orbene, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Campania non può sottrarsi all'obbligo di conformazione alle statuizioni di principio enunciate nella deliberazione in esame, come, del resto, sottolineato, in via generale, dalla stessa deliberazione nomofilattica in questione (cfr. : "La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si*

atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213"), e ciò in disparte ogni **possibile valutazione in ordine alle specifiche ricadute applicative delle medesime nell'economia dei conferenti rapporti sinallagmatico-retributivi di settore; aspetti, questi ultimi, che, peraltro, potrebbero, sul piano concreto, rinvenire più consona sede in ambiti diversi da quelli più strettamente giuscontabilistici che delimitano il "dictum" nella presente sede consultiva.**

Cioè la stessa sezione regionale evidenzia il serio rischio di contenzioso innanzi al Giudice del Lavoro, contenzioso che, non potendo avere ad oggetto il parere, investirà necessariamente gli atti dei singoli comuni.

Le Unioni Regionali sono invitate a monitorare la situazione al fine di vagliare i ricorsi da attivare in stretta intesa con la Segreteria Nazionale.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Allegati:

- schema di atto di tutela per Segretario

SCHEMA DI ATTO DI AUTOTUTELA

Al Comune di _____

Lo scrivente Segretario, vista la nota dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali del 27.07.2015 avente ad oggetto la corretta applicazione dell'istituto della Convenzione / del trattamento economico di fascia B / dei diritti di segreteria, nota che ad ogni buon conto si allega, si richiama al suo contenuto e vi aderisce, confermando quindi di non rinunciare in alcun modo al percepimento dei diritti retributivi collegati all'applicazione degli istituti per come ricostruiti dall'Unione medesima.

A tal fine, riservandosi ogni ulteriore atto, fin d'ora avvisa che qualora l'ente non applichi gli istituti secondo la ricostruzione operata dall'Unione, richiederà all'ente medesimo, in esito alla giurisprudenza che si sarà delineata, gli arretrati che siano fin qui maturati o che dovessero maturare d'ora in avanti.

Il Segretario Comunale